**IT  
ALLEGATO IX**

**ALLEGATO IX**

**SEGNALAZIONE DELLA VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO**

Indice

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 2

1 Struttura e convenzioni 2

1.1 Struttura 2

1.2 Convenzione di numerazione 2

1.3 Convenzione dei segni 2

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 3

**1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO** 3

1.1 Osservazioni generali 3

1.2 I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE  
DEL GRUPPO (I11.1) 3

1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 3

1.3 I 11.02 — REQUISITI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE  
DEL GRUPPO (I11.2) 9

1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 9

1.4 IF 11.03 INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (IF11.3) 10

1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 10

## PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1 Struttura e convenzioni

1.1 Struttura

1. La segnalazione della verifica del capitale del gruppo consta in tutto di due modelli:

a) composizione dei fondi propri;

b) strumenti di fondi propri.

2. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.

1.2 Convenzione di numerazione

3. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.

4. Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente:  
{Modello; Riga; Colonna}.

5. Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}.

6. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}.

7. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.

1.3 Convenzione dei segni

8. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

## PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

**1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO**

1.1 Osservazioni generali

10. La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:

a) il modello I 11.01 riporta la composizione dei fondi propri detenuti dall’impresa di investimento: capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) e capitale di classe 2 (T2);

b) il modello I 11.02 riporta informazioni sui «requisiti di fondi propri» nel contesto della verifica del capitale del gruppo, ossia le partecipazioni infragruppo, le passività potenziali e i requisiti di fondi propri totali delle filiazioni;

c) il modello I 11.03 riporta le informazioni pertinenti sui requisiti patrimoniali, sulle passività potenziali, sui crediti subordinati e sulle partecipazioni di soggetti del settore finanziario a livello di filiazione, scomposte per soggetto.

11. Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie).

1.2 I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1)

1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **FONDI PROPRI**  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2. |
| 0020 | **CAPITALE DI CLASSE 1**  Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. |
| 0030 | CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0040 | **Strumenti di capitale interamente versati**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).  Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.  Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0050 | **Sovrapprezzo azioni**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
| 0060 | **Utili non distribuiti**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.  È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080. |
| 0070 | **Utili non distribuiti di anni precedenti**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile». |
| 0080 | **Utile ammissibile**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni. |
| 0090 | **Altre componenti di conto economico complessivo accumulate**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0100 | **Altre riserve**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
| 0120 | **Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0130 | **Altri fondi**  Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0145 | **(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1**  Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, e articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera i) di tale paragrafo.  È segnalata la somma totale delle righe 0150 e da 0190 a 0280. |
| 0150 | **(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.  L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
| 0190 | **(-) Perdite relative all’esercizio in corso**  Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0200 | **(-) Avviamento**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0210 | **(-) Altre attività immateriali**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
| 0220 | **(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0230 | **(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0240 | **(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0250 | **(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.  In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato. |
| 0270 | **(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0280 | **(-) Altre deduzioni**  Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0150 a 0270 di cui sopra. |
| 0295 | **Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti**  Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:  — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie;  — altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0040 a 0280.  Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0300 | **CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1**  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0310 | **Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 0320 | **Sovrapprezzo azioni**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
| 0335 | **(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1**  Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera d) di tale articolo.  È segnalata la somma totale delle righe 0340, 0380 e 0400. |
| 0340 | **(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
| 0380 | **(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato. |
| 0400 | **(-) Altre deduzioni**  Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe 0340 o 0380 di cui sopra. |
| 0415 | **Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti**  Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:  — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 *bis*, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie;  — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 0280;  — altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0310 a 0400.  Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0420 | **CAPITALE DI CLASSE 2**  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.  È segnalata la somma totale delle righe da 0430 a 0455 e 0525. |
| 0430 | **Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 0440 | **Sovrapprezzo azioni**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
| 0455 | **(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2**  Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera d) di tale articolo. |
| 0460 | **(-) Strumenti propri di capitale di classe 2**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.  L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
| 0500 | **(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato. |
| 0525 | **Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti**  Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:  — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 *bis*, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie;  — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0420;  — altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0430 a 0500.  Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |

1.3 I 11.02 — REQUISITI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2)

1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo**  Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0020 | **Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo**  Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0030 | **Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo**  Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0040 | **Partecipazioni di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento**  Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Questa riga include le partecipazioni dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. |
| 0050 | **Crediti subordinati di soggetti del settore finanziario appartenenti al gruppo di imprese di investimento**  Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Questa riga include i crediti subordinati dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. |
| 0060 | **Passività potenziali a favore di soggetti del gruppo di imprese di investimento**  Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0070 | **Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni**  In caso di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |

1.4 IF 11.03 INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (IF11.3)

10. In questo modello sono segnalati tutti i soggetti inclusi nell’ambito di applicazione della verifica del capitale del gruppo. È compresa anche l’impresa madre del gruppo stesso.

1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Codice**  Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
| 0020 | **Tipo di codice**  Il soggetto segnalante identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».  Indicare sempre il tipo di codice. |
| 0030 | **Nome dell’impresa**  Nome dell’impresa inclusa nel consolidamento. |
| 0040 | **Impresa madre/filiazione**  Indica se il soggetto segnalato nella riga è l’impresa madre del gruppo o una filiazione. |
| 0050 | **Paese**  È segnalato il paese in cui è ubicata la filiazione. |
| 0060 - 0100 | **Investimenti dell’impresa madre**  Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  In questa sezione sono segnalati gli investimenti dell’impresa madre nei soggetti del gruppo. |
| 0060 | **Capitale primario di classe 1**  Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0070 | **Capitale aggiuntivo di classe 1**  Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0080 | **Capitale di classe 2**  Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0090 | **Partecipazioni**  Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Questa colonna include le partecipazioni dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. |
| 0100 | **Crediti subordinati**  Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Questa colonna include i crediti subordinati dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. |
| 0110 | **Passività potenziali dell’impresa madre a favore del soggetto**  Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0120 | **Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni**  Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0130 | **Capitale minimo permanente**  Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0140 | **Requisito relativo ai fattori K**  Articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0150 | **Attività gestite**  Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0160 | **Denaro dei clienti detenuto — separato**  Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0170 | **Denaro dei clienti detenuto — non separato**  Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0180 | **Attività salvaguardate e gestite**  Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0190 | **Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti**  Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0200 | **Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati**  Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0210 | **Requisito relativo al rischio di posizione netta K**  Articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0220 | **Margine di compensazione fornito**  Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0230 | **Default della controparte della negoziazione**  Articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0240 | **Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti**  Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato in tale lettera.  Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0250 | **Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati**  Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato in tale lettera.  Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0260 | **Requisito relativo al rischio di concentrazione K**  Articolo 24, articolo 37, paragrafo 2, e articolo 39 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0270 | **Requisiti relativi alle spese fisse generali**  Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. |